

Unione Province d'Italia



UPI

AS 564

Ddl di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante

“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”

EMENDAMENTI

Punto 2 odg)

Conferenza Unificata 8 marzo 2023

(Cabina di Regia)

EMENDAMENTO

Art. 1

(disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Al comma 4, lettera d) dopo il punto 1) inserire il seguente punto:

“1-bis. al comma 1 le parole nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome” sono sostituite dalle parole “nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l’ANCI e l’UPI.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a valorizzare nell'attività della segreteria tecnica il ruolo delle rappresentanze di tutti gli enti territoriali per favorire la migliore realizzazione degli interventi di loro competenza.

(Ispettorato dedicato agli enti locali)

EMENDAMENTO

Art. 1

(disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Al comma 4, lettera e), dopo le parole “L’Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale” aggiungere le seguenti: “di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge 20 dicembre 2020, n. 178 -Regis-”

MOTIVAZIONE

Si ritiene apprezzabile la creazione di un Ispettorato specifico presso il Ministero dell’Economia e Finanze, ma questo deve necessariamente determinare un incremento di assistenza e supporto agli enti locali che sono impegnati come soggetti attuatori del PNRR e PNC.

Occorre maggiore reattività e tempestività da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi in termini di risposte ai quesiti posti dagli enti locali soprattutto attraverso la piattaforma informatica Regis, poiché in caso di incertezza procedurale o amministrativa gli enti sono costretti ad un rallentamento dei cronoprogrammi e soprattutto dei necessari flussi finanziari che sono ad oggi fortemente frenati.

(Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali)

EMENDAMENTO

Art. 1

(disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR)

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

“6-bis. All’articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le parole “il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni»” sono sostituite dalle parole “il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le Autonomie territoriali, denominato «Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali»”;

6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori le Regioni e le Province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di definire una governance che preveda la partecipazione non solo delle Regioni ma anche degli enti locali nel Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza costituito presso il Dipartimento per gli affari regionali sulla base di quanto previsto dall'articolo 33 del DL 152/21.

Allo stesso tempo si prevede di costituire a livello regionale Cabine di regia regionali a cui partecipino rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei diversi fondi europei disponibili.

(raccordo tra la struttura di missione e gli enti territoriali)

EMENDAMENTO

Art. 2

(Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunto la seguente:

“b-bis) assicura e svolge le interlocuzioni con le Regioni e le Autonomie locali relativamente agli interventi del PNRR di loro competenza;”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a fare in modo che la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio assicuri il raccordo non solo con le amministrazioni nazionali ma anche con gli enti titolari responsabili degli interventi.

(modalità di richiesta anticipazioni mef)

EMENDAMENTO

Art. 6

(Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR)

Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente:

“Con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a dare chiarezza alla modalità di erogazione di ulteriori anticipazioni di fondi da parte del Mef ai soggetti attuatori.

Senza un chiaro percorso attuativo la norma rischia di essere uno strumento privo di efficacia, e dunque si rende necessario che il Ministero si esprima, in tempi brevi, sulle modalità di richiesta delle anticipazioni che si rendono necessarie.

(assunzioni funzionari per PNRR e PNC)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l’assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l’obiettivo di consentire alle Province di assumere personale a tempo determinato non dirigenziale altamente specializzato per rafforzare le strutture tecniche finalizzate, alla gestione delle stazioni uniche appaltanti e alla realizzazione degli investimenti, ferma restando la possibilità di una loro successiva stabilizzazione presso gli enti attraverso l’utilizzo degli spazi assunzionali qualora la sostenibilità finanziaria sia garantita.

La misura è specificamente orientata a qualificare le dotazioni organiche degli enti attraverso figure specifiche quali, progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale, ecc.

L’ingresso di personale altamente qualificato nelle Province può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di una intesa sancita nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

(neutralizzazione rinnovo contrattuale)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. All’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola “riferita” inserire la seguente: “anche”.”

MOTIVAZIONE

L’art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali, rinviando l’individuazione delle modalità applicative di dettaglio ad un decreto ministeriale. La norma proposta ha l’obiettivo di introdurre un correttivo alla nuova disciplina sulle assunzioni, necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti territoriali in un momento di grande difficoltà operativa, ed appare indispensabile stante la necessità di potenziare gli organici ai fini dell’attuazione del PNRR. Con questo emendamento si intende estendere l’esclusione dal computo degli spazi assunzionali degli enti territoriali della spesa riferita agli incrementi conseguenti ai rinnovi contrattuali.

(scavalco condiviso)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al comma 557 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole “I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale le comunità montane e le unioni di comuni” con le parole “Gli enti locali”. “

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto estende l'applicazione dell'istituto del c.d. “scavalco condiviso”, a tutti gli enti locali - e non più solo ai comuni di minore dimensione demografica e/o unioni di comuni e altre forme associative - .

Questo istituto, infatti, consente agli enti locali in carenza di organico di poter utilizzare personale di altre amministrazioni oltre l'orario contrattuale.

(Incremento limiti accessorio)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere la lettera c)**
- b) nella lettera d) sopprimere le parole “, da parte del consiglio comunale,”.**

MOTIVAZIONE

La proposta ha la finalità di consentire effettivamente a tutti gli enti locali che si trovino in condizioni di bilancio di poter incrementare la componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa del personale in servizio.

(Sterilizzazione retribuzione segretari dal tetto per il salario accessorio)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

“5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

MOTIVAZIONE

La proposta ha la finalità di sterilizzare per la durata del Piano PNRR le spese degli enti locali per i segretari comunali e provinciali dai limiti delle spese di personale e dal tetto per il salario accessorio.

(designazioni commissione tecnica fabbisogni standard)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13 bis. All’articolo 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole “tre designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste,” sono sostituite dalle seguenti: “due designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall’Unione delle Province d’Italia,”

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario per garantire una adeguata e coerente rappresentanza delle Province all'interno della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard. Attualmente infatti è l'Anci che designa all'interno della propria terna, un rappresentante per le Aree Vaste.

(recupero coattivo ipt per enti dissesto e predissesto)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13 bis. Dopo l’articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente: “419 bis. Per le Province in dissesto o in piano di riequilibrio il recupero di cui al comma 419 avviene esclusivamente a valere sul versamento dell’imposta sulle assicurazioni di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a disciplinare il recupero delle somme non versate da parte degli enti a titolo di contributo alla finanza pubblica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente agli enti che si trovino in condizione di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del Testo Unico degli enti locali dlgs 267/2000, ovvero in procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del Testo unico degli enti locali dlgs 267/00.

Il recupero infatti di entrambe le entrate tributarie delle Province (Imposta Rcauto e IPT) che rappresentano gli unici flussi di risorse di parte corrente, rischia di determinare un aggravamento della situazione finanziaria già evidentemente precaria, compromettendo l'erogazione dei servizi minimi quali il pagamento delle rate di mutuo e degli stipendi.

(disciplina canone unico)

EMENDAMENTO

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13 bis. L’art. 5 comma 14 quinquies del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, è soppresso.”

MOTIVAZIONE

La norma che qui si intende sopprimere è una interpretazione autentica sul canone unico patrimoniale relativamente alle attività che beneficiano del pagamento della misura minima di 800 euro, e che include anche le attività di produzione elettrica. Questa interpretazione determina un’applicazione del canone unico forfetario, indipendentemente dalla dimensione dell’impianto (si pensi all’eolico e/o al fotovoltaico) solo perché considerata integrata all’erogazione di un servizio a rete.

Questa interpretazione, che si estende a tutte le attività private contraddistinte dalla natura di servizio pubblico (produzione e trasporto di energia, cavidotti, comunicazioni, ecc) determina una estrema contrazione della capacità patrimoniale degli enti locali sui cui territori queste imprese prendono vita ed estrinsecano la loro principale attività.

La conseguenza è una forte riduzione delle entrate patrimoniali derivanti dal canone unico che, si ricorda è stato ridisegnato dal legislatore statale come un’entrata patrimoniale in sostituzione della Tosap/Cosap, ma rispetto alla quale il legislatore stesso si era considerato indenne da eventuali perdite finanziarie determinate dalla nuova disciplina del canone unico. Con la disposizione che qui si vuole sopprimere invece, il legislator non solo determina una interpretazione autentica che apre il fianco anche alla restituzione di quanto finora pagato dalle imprese anche negli anni 2020/2022, ma non prevede compensazione alcuna per gli enti locali che si vedono obbligati a riscuotere un canone unico minimo, indipendentemente dal patrimonio (territorio) utilizzato dalle imprese connesse ai servizi di pubblica utilità.

(Fondi PNRR per la transizione digitale nelle Province)

EMENDAMENTO

Art. 18

(Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente

“2-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province, a valere sulle economie dei fondi previsti nel PNRR - Missione 1, sub investimento M1C1 - Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA - il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro il 30 aprile 2023, programma avvisi destinati alle amministrazioni provinciali per consentire anche ad esse di fruire delle misure individuate per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e per finanziare le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio che la legislazione statale assegna alle Province, anche a supporto dei Comuni e degli enti locali del territorio.”

MOTIVAZIONE

La normativa nazionale recentemente approvata in materia di Piani di indirizzo dell'attività e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, servizi pubblici locali e contratti pubblici prevede un ruolo importante delle Province nelle attività di raccolta dati e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del loro territorio.

Tuttavia, le Province sono state completamente escluse dalle possibilità offerte dai bandi del PNRR relative alla digitalizzazione della PA, che ha tra i suoi obiettivi proprio il rafforzamento delle infrastrutture digitali.

Considerate le importanti economie risultanti dai bandi in questione, nell'ambito delle disposizioni sulla digitalizzazione indicate all'articolo 18 del decreto, si richiede di prevedere l'utilizzo di tali fondi per consentire l'accesso ai bandi anche alle Province, così da permettere a questi enti pari opportunità di fruire delle misure individuate per tutta la PA, e definire un intervento specifico per fare in modo che le funzioni di raccolta dati e di monitoraggio previste nella normativa statale siano finanziate con risorse mirate con risorse e strutture adeguate.

(utilizzo ribassi d'asta)

EMENDAMENTO

Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

Al comma 1 sopprimere le parole: “ ,laddove ancora disponibili”

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di consentire di agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, anche utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche.

L'emendamento consente agli enti locali di disporre dei ribassi d'asta ottenuti per interventi di edilizia scolastica, che altrimenti confluirebbero automaticamente nel Fondo Unico Edilizia scolastica di cui al DL 179/2012 art. 11 comma 4-sexies.

L'utilizzo dei ribassi d'asta avviene secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

Tale previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi ma consentirebbe in molti casi di portare a termine interventi oggi divenuti irrealizzabili a causa dell'aumento del costo dei materiali e dell'energia che hanno portato anche un incremento nei prezzi regionali

(fondi per affitto locali scuole)

EMENDAMENTO

Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali)

Al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 – Investimento 1.1”, **inserire le seguenti “nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3”;**
- b) **sostituire le parole “4 milioni di euro” con le parole “20 milioni di euro”.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a estendere la portata della norma non solo agli interventi di cui all'Avviso “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici ma anche a tutti gli interventi connessi alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1- Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”.

Tra i piani di intervento per la messa in sicurezza vi sono infatti anche interventi per la costruzione di nuove scuole o interventi di messa in sicurezza antisismica che comportano lavori strutturali con la conseguente inagibilità degli edifici scolastici per gli studenti che devono essere collocati per molti mesi in sedi alternative.

Conseguentemente l'importo di 4 milioni di euro diviene insufficiente a coprire tali costi e si chiede di incrementare il fondo per l'annualità 2023 fino a 20 milioni di euro. Da una rilevazione UPI si evince che il costo annuo medio per il noleggio di container che ospitano gli alunni di un edificio di medie dimensioni inagibile per lavori si aggira intorno ai 500 mila euro.